



## STATUTO

### Art.1

E' costituita in Ancona in Via Sacco e Vanzetti n.13 una associazione sportiva, non avente scopo di lucro, denominata " CENTRO DANZA SPETTACOLO 9MUSE associazione sportiva dilettantistica" in breve " CDS. 9muse a.s.d.". L'associazione si affilierà ad un ente di promozione sociale e ne adotterà la tessera nazionale quale tessera sociale

### Articolo 2

L'Associazione direttamente e/o attraverso la sua struttura organizzativa persegue le seguenti finalità:

- a) la pratica e la diffusione dell'attività sportiva e culturale quale diritto di ogni cittadino;
- b) l'emancipazione culturale, etica e fisica dei cittadini attraverso la pratica di attività sportive vissute e organizzate con riferimento costante ai principi della solidarietà, dell'amicizia e della lealtà ;
- c) lo sviluppo ed il consolidamento di una attività sportiva intesa quale servizio sociale alla portata ed a misura di ciascun cittadino;
- d) l'affermazione dello sport quale forma di espressione culturale di particolare rilevanza soprattutto in riferimento alla formazione dei giovani.
- e) promuovere l'attività sportiva come forma di aggregazione tra i soci.

### Articolo 3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione opera nei seguenti ambiti di attività:

- a) valorizzare la cultura della danza (intesa anche come attività aerobiche) come mezzo di espressione artistica e di comunicazione tra i cittadini esaltando in particolare l'aspetto dell'equilibrio psico-fisico ed emozionale;
- b) l'associazione si propone altresì tramite l'attività di danza sportiva di creare le condizioni per una crescita del benessere dell'allievo e di una sua crescita sia morale che professionale;
- c) l'associazione intraprenderà tutte le iniziative che riterrà idonee per il conseguimento dell'oggetto sociale; citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo dibattiti, seminari, corsi di specializzazione, approfondimenti, stages, incontri e viaggi.
- d) organizzazione di corsi di attività motoria, di formazione alle varie discipline sportive e per le diverse fasce d'età;

*[Signature]*  
*[Signature]*



- e) organizzazione di attività per la preparazione sportiva finalizzata alla partecipazione a gare e campionati agonistici;
- f) organizzazione di attività finalizzate alla piena espressione dei più diversi linguaggi del corpo, anche in forma artistica;
- g) organizzazione di manifestazioni e gare a carattere divulgativo e/o agonistico;
- h) organizzazione di iniziative, anche a carattere commerciale, finalizzate al reperimento delle risorse necessarie per lo sviluppo delle attività e dell'organizzazione sociale;
- i) organizzazione di servizi accessori e complementari alle attività sportive;
- l) gestione di impianti sportivi, anche in collaborazione con terzi, di proprietà di Enti Pubblici, di Enti Sportivi o di soggetti privati;
- m) promozione e costituzione di Associazione Sportive associate cui demandare, nelle forme previste dal presente statuto, la gestione delle singole discipline sportive nelle quali l'associazione è impegnata.
- n) possibilità di accensione di mutui o accedere a finanziamenti.

Inoltre l'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia in forma diretta che indiretta.

Questi fondamentali indirizzi ed orientamenti di attività costituiscono l'obiettivo costante di coloro che sono chiamati a dirigere l'Associazione.

#### Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

#### Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

#### Articolo 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.



*[Handwritten signatures]*



I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

Articolo 7

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione,
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da quote contributi degli associati, quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, eredità, donazioni e legati, contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statuari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque





associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### Articolo 16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

#### Articolo 17

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote annuali. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei quattro/quinti degli associati presenti.

#### Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal segretario o dalla persona designata dalla Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

#### Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 14 componenti scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato da Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione esposta in bacheca presso il circolo.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo;



- compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
  - e) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
  - f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
  - g) affidare , con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri

#### Articolo 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico;

#### Articolo 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Segretario.

#### Articolo 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.


#### Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre / quinti dei delegati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, in base alla legge 460/97 e sentito l'organo di controllo, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

#### Articolo 24

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

  
C. C. C. C. C.